

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. B), D.L. N. 76/2020, MODIFICATO DALLA L. CONV. N. 120/2020 E DALL'ART. 51 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N. 108/2021, PER LA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA RADIOLOGICA – ARCO AD U DA DESTINARE ALLA U.O.C RADIOLOGIA DEL P.O. DI RIETI.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura, trasporto ed installazione di un'apparecchiatura radiologica Arco ad U. per le esigenze della UOC Radiologia del San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (in seguito, per brevità, anche "ASL" o "Azienda").

LOTTO	DESCRIZIONE	importo
1	la fornitura, trasporto ed installazione di un'apparecchiatura radiologica Arco ad U	160.000,00 €

2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente capitolato è costituita da un'apparecchiatura radiologica nuova Arco ad U che rispetti i seguenti requisiti minimi:

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- Apparecchiatura da utilizzare per l'esecuzione di indagini diagnostiche di pronto soccorso;
- Possibilità di utilizzo con paziente sdraiato e in piedi
- Movimenti motorizzati e collimazione automatica del fascio radiogeno tramite comandi remoti in sala comandi e dirette in sala radiologica;
- Generatore;
 - o Potenza massima erogabile non inferiore a 50 KW;
 - o Tensione anodica regolabile fino ad un massimo di 150 KW;
 - o Corrente non inferiore a 630 mA nel suo valore massimo
 - o Tempo di esposizione non superiore a 1 mS;
- tubo radiogeno:
 - o di tipo ad anodo rotante a 3000 giri/minuto;
 - o Doppia macchia focale di dimensioni non superiori a mm 0,6x0,6 e 1,2x1,2;
 - o Capacità termica non inferiore a 300.000 U.H.T.;
- Stativo porta-tubo:
 - o Deve consentire proiezioni sia AP che laterali con o senza barella;
 - o Stativo di tipo integrato che supporti sia l'unità radiogena che il dispositivo potter/detettore;
 - o Stativo a basamento con braccio a "U";
 - o Colonna con fissaggio a parete e a pavimento;
 - o Movimenti motorizzati a due velocità;
 - o Distanza focale variabile e compresa tra 100 cm e 180 cm
 - o Dotato di freni elettromagnetici
 - o Comandi presenti sullo stativo sia in sala consolle;
 - o Rotazione motorizzata del detettore di almeno +/- 45°;
 - o Sistema di auto-posizionamento e auto-collimazione integrati con il detettore;
- Tavolo porta-paziente (barella):
 - o Barella Radiotrasparente mobile motorizzata in altezza dotata di almeno due ruote con dispositivo frenante;
 - o Capacità di supportare pazienti di almeno 200 kg;
 - o Minima altezza da terra ≤ 70 cm;
 - o Area portapaziente radiotrasparente;
 - o Griglia antidiffusione estraibile;
- Sistema acquisizioni immagini:
 - o basato su pannello di acquisizione digitale con tecnologia a ioduro di cesio;
 - o detettore di ultima generazione di dimensioni minime non inferiori a 40cmx40cm,

- Protocolli DICOM:
 - o Interfaccia DICOM con il supporto delle seguenti service classes: send e print, MPPS, worklist e storage SCU, Radiation Dose Structured Report
 - o Esportazione delle immagini in formato DICOM “for processing”
 - o Collegamento al RIS/PACS aziendale;
- Console di comando integrata per acquisizione, processing e visualizzazione di immagini radiografiche e movimentazioni del sistema rx:
 - o Capacità dell'archivio locale: almeno 450 GB
 - o Acquisizione, processing e visualizzazione di immagini radiografiche
 - o Gestione dei parametri radiografici e delle movimentazioni del sistema rx
 - o Quantità di immagini memorizzate, sul sistema in configurazione minima > 15.000
- Software di post-elaborazione delle immagini:
 - o Sistema per l'ottimizzazione delle immagini radioscopiche
 - o Cineloop
- Sistema di contenimento e riduzione della dose su paziente:
 - o Dispositivo integrato per la misura del DAP (Dose Area Product); Modalità di visualizzazione della dose; sistema di riduzione e ottimizzazione della dose per differenti tipologie d'esame e/o pazienti (anche per uso pediatrico)

La strumentazione fornita deve essere di livello correlato ai requisiti evidenziati e riportati nel presente capitolato.

La strumentazione dovrà essere completa di tutte le parti e gli accessori necessari al suo sicuro, corretto ed immediato funzionamento e conforme alle norme CE.

Se le specifiche tecniche e le metodiche dei sistemi richiesti individueranno prodotti o sistemi che un solo fornitore può offrire, saranno ammesse alla gara offerte con caratteristiche e metodiche equivalenti. In tal caso il concorrente dovrà allegare nella busta “B” - Offerta Tecnica una relazione che attesti l'equivalenza del sistema offerto rispetto ai requisiti minimi richiesti nel presente CSA.

La ditta potrà includere altri accessori, dotare il sistema di ulteriori software o usare nuove tecnologie atte all'ulteriore miglioramento delle prestazioni delle macchine.

3. RISPONDENZA ALLA NORMATIVA DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE DI CONSUMO

L'apparecchiatura ed i suoi accessori dovranno essere dotati di marcatura CE, ai sensi della Direttiva 98/79 concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro, recepita con Decreto Legislativo n. 332 del 08.09.2000 e ss.mm.ii., **Direttiva CE 93/42 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2017/745 MDR**, con eventuale riferimento alla conformità alla Norma CEI EN 61010-1 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali”. La ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che l'apparecchiatura, prima della consegna, è stata sottoposta alle verifiche di sicurezza e qualità previste dalla normativa.

Insieme all'apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d'uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore.

Per ogni tipologia di apparecchiatura fornita dovrà essere consegnata copia del manuale di assistenza tecnica e manutenzione.

Tutte le strumentazioni facenti parte del sistema analitico offerto, oltre a rispondere alle normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno prevedere la raccolta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, nonché rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro (Decreto Legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii.).

4. GARANZIA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA FULL RISK

L'intera fornitura dovrà essere garantita - per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio e l'installazione ove prevista, per il corretto funzionamento e per la qualità delle prestazioni garantite in offerta - per un periodo minimo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna della fornitura, come risultante dal verbale di montaggio ed eventuale collaudo.

Per la durata sopra indicata l'appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente a quelle riparazioni e sostituzioni di parti difettose e a tutte le prestazioni necessarie; il fornitore non potrà addebitare all'Azienda alcun onere relativamente ad interventi manutentivi e di riparazione durante il periodo di garanzia, se non causati da negligenza od imperizia dell'utilizzatore.

5. FORMAZIONE

La società aggiudicataria dovrà garantire una formazione al personale sanitario adibito all'utilizzo dell'apparecchiatura, che verrà indicato dal Direttore della UOC Radiologia. Dovrà essere garantita la formazione per almeno **6 sessioni formative**.

6. TERMINI DI ESECUZIONE

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato **in 60 giorni** dalla data della stipula del contratto.

La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento della strumentazione e dovrà essere effettuata presso i luoghi di utilizzo indicati o comunque comunicati successivamente alla data di stipula del contratto dal DEC.

Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 13.

Ogni operazione relativa alla consegna di quanto ordinato dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario o dal corriere indicato dall'aggiudicatario previo accertamento del sito ove dovrà essere consegnata la merce. Per lo scarico del materiale l'aggiudicatario non potrà avvalersi del personale della ASL di Rieti.

7. PRESA IN CONSEGNA E PROVE DI FUNZIONALITÀ

L'inizio del servizio sarà attestato mediante apposito verbale e dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni indicato al precedente art. 8 del presente Capitolato o e comunque secondo il programma concordato con il DEC.

Ultimati i lavori ed i montaggi dell'attrezzatura, la ditta dovrà comunicare per iscritto al DEC e per conoscenza al RUP l'avvenuto completamento.

Successivamente alla data del verbale di consegna dei beni dall'Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo dell'apparecchiatura. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.

Con la consegna dei beni l'Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. Le procedure di collaudo verranno svolte secondo l'apposita procedura interna della ASL di Rieti.

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione.

Sulle apparecchiature fornite ai fini del collaudo, verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale.

L'aggiudicatario si obbliga, a propria cura e spese, ad erogare, all'esito positivo delle prove di funzionalità, nei tempi concordati con il DEC, un'attività di formazione tecnica del personale dell'amministrazione impiegato per l'utilizzo della strumentazione di cui al precedente art. 7. La formazione dovrà comprendere ore dedicate alla teoria ed ore dedicate alla pratica, non dovrà essere inferiore a n. 6 sessioni formative e dovrà comunque essere tale da garantire la conoscenza necessaria all'uso della strumentazione.

Collaudo

Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione dello strumento ed avverrà dopo l'ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura.

La Asl di Rieti accerterà la conformità della strumentazione, fornita ed installata, a quanto previsto negli allegati al presente capitolato, ed effettuerà le relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici dell'aggiudicatario. Delle prove di funzionalità e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo redatto dalla UOSD Ingegneria Clinica, sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l'aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l'amministrazione.

Durante tali prove preliminari l'aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura.

Il collaudo non esonera l'aggiudicatario delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l'aggiudicatario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.

La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell'aggiudicatario, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Asl di Rieti avrà di-ritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18.

L'Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo anche nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l'incompletezza della fornitura.

In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la ASL di Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all'aggiudicatario.

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili. La merce non accettata rimane a disposizione dell'aggiudicatario a rischio e pericolo dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico dell'aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Capitolato o nell'offerta tecnica presentata.

In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con

adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato A o nell'offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

Integrazione con il RIS/PACS

La Società affidataria dovrà effettuare la perfetta integrazione di quanto fornito con i servizi ICT in essere presso la ASL di Rieti.

L'apparecchiatura dovrà essere collegata al sistema RIS-PACS della stazione appaltante tramite interfaccia di connessione secondo standard DICOM.

Dovrà poter importare le liste di lavoro dal sistema RIS (WORKLIST) e archiviare le immagini nel PACS in formato DICOM.

Gli eventuali costi derivanti da tali integrazioni con applicativi di ditte terze dovranno essere completamente a carico della ditta aggiudicataria.

La connessione alla rete aziendale di qualsiasi macchina deve essere preventivamente autorizzata da ICT e deve uniformarsi alle policy adottate dalla Stazione appaltante (indirizzi IP, naming convention, antivirus, ecc.) in particolare non devono assolutamente essere installati e collegati all'infrastruttura aziendale modem, hub, Access Point o qualsiasi altra apparecchiatura non preventivamente autorizzata dalla S.C. Servizi informativi.

Sarà possibile accedere da remoto alla rete aziendale per attività di manutenzione e/o tele assistenza sulle apparecchiature installate, tale connessione dovrà rispettare le policy aziendali ICT.

La connessione remota prevederà l'utilizzo di un VPN (fornito dall'Ente) che permetterà al fornitore il collegamento alle apparecchiature di propria competenza presenti sulla Intranet aziendale.

Per garantire elevati livelli di sicurezza, limitare la propagazione di virus informatici e ottimizzare l'utilizzo di banda verso Internet, è indispensabile che ogni nuova apparecchiatura connessa alla rete aziendale si uniformi alle politiche definite dalla ASL di Rieti. Il pieno rispetto delle politiche è vincolante per ottenere il benessere alla connessione in rete dell'apparecchiatura.

Si rende noto che le aziende concorrenti dovranno provvedere a rilasciare il modulo di compliance GDPR e piano aziendale relativo alle misure di sicurezza in ambito ICT, entrambi sottoscritti.

8 RITIRO E SMALTIMENTO DELLA VECCHIA APPARECCHIATURA

Sarà onere dell'aggiudicatario provvedere alla disinstallazione, ritiro trasporto e smaltimento della vecchia apparecchiatura già in dotazione al P.O. di Rieti. Una volta avvenuto lo smaltimento l'assuntore dovrà trasmettere all'azienda la quarta copia del FIR. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa in materia.

9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs.

del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, che si applica anche per le altre previsioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 del citato art. 30.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

10 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile della fornitura, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Azienda, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

11 BREVETTI E LICENZE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

12 DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, deve prestare a favore dell'Azienda cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il Fornitore, inoltre, assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto dell'Azienda e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda e dei terzi, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

A tal proposito, il Fornitore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al presente appalto e prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Stazione Appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

13 PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'Azienda e la Stazione Appaltante si riservano la facoltà di applicare le seguenti penali:

- per inosservanza dei termini di consegna dell'apparecchiatura potrà essere applicata una penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno; qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la fornitura non effettuata all'operatore economico classificatosi al secondo posto nella gara, addebitando all'operatore economico inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui, nel corso del rapporto, il mancato servizio, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificato tre volte. L'amministrazione concretatesi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà all'operatore economico aggiudicatario apposita dichiarazione in tal senso. Ai fini dell'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo sull'importo della fornitura, (comma 1 del presente articolo), sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo, (cinque giorni lavorativi);

- in caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente da parte dell'Azienda in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito;

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328 cod. civ.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

L'importo complessivo massimo delle penali non può superare il 10% del valore contrattuale, in tal caso la l'Azienda potrà risolvere il contratto.

14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 22, presente Capitolato;

In tutti i casi summenzionati, la l'Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Azienda stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la l'Azienda può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto al completamento della fornitura.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

15 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

L'Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del Codice e nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento

dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

16 FORO COMPETENTE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le controversie non composte a norma dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 sono demandate al Foro competente di Rieti.

17 SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di registrazione, ecc, ecc, se necessarie, sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

18 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.